

**Bruxelles, 22 agosto 2025
(OR. en)**

**12200/25
ADD 1**

**PECHE 234
DELECT 112**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 agosto 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 5599 annex
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga delle misure volte a ridurre le catture accidentali di delfino comune (<i>Delphinus delphis</i>) e di altri piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 5599 annex.

All.: C(2025) 5599 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.8.2025
C(2025) 5599 final

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga delle misure volte a ridurre le catture accidentali di delfino comune (*Delphinus delphis*) e di altri piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia

ALLEGATO

L'allegato XIII, parte A, è così modificato:

- (1) al punto 1.1, lettera b), la voce per la sottozona CIEM 8 è sostituita dalla seguente:

"Zona	Attrezzo
Sottozona CIEM 8	Reti da traino pelagiche (OTM, PTM, TM) e reti a strascico a coppia (PTB) (**)

(**) Questa misura si applica fino al 31 dicembre 2026.";

- (2) il punto 4 è sostituito dal seguente:

"4. Misure speciali nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM 8)

4.1. Divieto di pesca

Ai pescherecci di lunghezza superiore a 8 metri che hanno a bordo reti da traino pelagiche (PTM, OTM), reti a strascico a coppia (PTB), reti da circuizione a chiusura (PS), reti da posta (fisse) a imbocco (GNS), reti a tramaglio (GTR) o reti combinate da imbocco e a tramaglio (GTN) è vietato pescare nelle acque francesi fino al limite esterno della zona economica esclusiva della Francia nella sottozona CIEM 8 tra il 22 gennaio e il 20 febbraio 2026.

4.2. Misure di monitoraggio

4.2.1. Le misure di monitoraggio seguenti si applicano fino al 31 dicembre 2026.

4.2.2. I comandanti di tutti i pescherecci dell'Unione registrano separatamente nel giornale di pesca le catture accidentali di delfino comune e altri piccoli cetacei(*), a norma dell'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

4.2.3. Gli Stati membri raccolgono dati sulle catture di delfino comune e altri piccoli cetacei tramite osservatori o sistemi di monitoraggio elettronico a bordo, tra cui anche telecamere, coprendo:

- almeno l'1 % dello sforzo di pesca totale misurato in numero di giorni in mare per le reti da traino pelagiche a coppia (PTM), le reti a strascico a coppia (PTB), le reti da traino pelagiche a divergenti (OTM), le reti a tramaglio (GTR), le reti da posta (fisse) a imbocco (GNS) e le reti a circuizione a chiusura (PS) utilizzate lungo tutto l'arco dell'anno,
- almeno il 5 % dello sforzo di pesca totale misurato in numero di giorni in mare per le reti da traino pelagiche a coppia (PTM), le reti a strascico a coppia (PTB) e le reti da traino pelagiche a divergenti (OTM) utilizzate dal gennaio al marzo 2026, e

- almeno il 7 % dello sforzo di pesca totale misurato in numero di giorni in mare per le reti a tramaglio (GTR) e le reti da posta (fisse) a imbrocco (GNS) dal gennaio al marzo 2026.

4.2.4. Durante il periodo ad alto rischio di catture accidentali, i pescherecci possono essere dotati di sistemi di monitoraggio elettronico comprendenti anche telecamere.

(*) Specie appartenenti alle famiglie delle *Delphinidae* e delle *Phocoenidae* che sono presenti (permanentemente o temporaneamente) nella sottozona CIEM 8."